

COMUNE DI CETONA

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE
DI RAPPRESENTANZA

Il presente regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del *22.04.2002* con atto n. *29*.
- E' entrato in vigore il giorno *15.05.2002* (sedicesimo giorno successivo alla su pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'esecutività della deliberazione di adozione).

Cetona li *22.04.2002* .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SCIABICA DOTT. ANTONINO

I N D I C E

	Pag.
<i>Art. 1.- Finalità e contenuto</i>	4
<i>Art. 2 – Ammissibilità e limitazioni</i>	4
<i>Art. 3 – Spese sostenute in occasione di congressi e convegni</i>	5
<i>Art. 4 – Spese di funzionamento di organi collegiali</i>	5
<i>Art. 5 – Provvedimenti e documentazione di spesa</i>	5

Art. 1

Finalità e contenuto

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'amministrazione, nell'ambito dei propri fini istituzionali, spese " di rappresentanza " destinate ad assolvere una funzione di rappresentatività dell'ente e fondate sull'obiettiva esigenza dello stesso di proiettare all'esterno la propria immagine nel rispetto dei principi e finalità contenuti nel proprio statuto e nella normativa vigente.

ART. 2

Ammissibilità e Limitazioni

1. Allo scopo di perseguire dette finalità, è data facoltà al Comune di assumere a carico del proprio bilancio oneri connessi a:
 1. colazioni e consumazioni di modesta entità in occasione di incontri di lavoro del Sindaco o suoi incaricati, con personalità o autorità estranee all'Ente o di riunioni prolungate, ad adeguati livelli di rappresentanza;
 2. consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasione di visite, presso le unità funzionali dell'Ente, di autorità, di membri di missioni di studio italiani o stranieri;
 3. omaggi floreali, necrologi, in occasione della morte di personalità estranee all'Ente, di componenti degli organi collegiali o di dipendenti dell'Ente stesso;
 4. cerimonie di apertura delle unità funzionali periferiche o di inaugurazioni di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici,, eventuale rinfresco), alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'Ente;
 5. piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici ecc., a personalità italiane o straniere o a membri di delegazioni in visita all'Ente; in occasione di visite compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune; in occasione di ricorrenze particolari di cittadini (celebrazioni di centenario, benemerienze ecc.);
 6. rimborsi per trasferta e spese di viaggio per persone estranee all'Ente(dirigenti, esperti, ecc.), nominate membri di Commissioni o invitate a riunioni, convegni, mostre, anniversari ecc., promossi dall'ente medesimo per propri fini istituzionali.
2. Le spese di rappresentanza devono assolvere il preciso scopo di consentire all'Ente Locale di intrattenere rapporti e di manifestarsi all'esterno in relazione ai propri fini istituzionali, ovvero, per poter essere considerate lecite, devono concretarsi in atti o in manifestazioni capaci di suscitare nella vita di relazione dell'Ente l'attenzione e l'interesse su di esso in ambienti qualificati.
3. Affinché le spese di rappresentanza a carico dell'Ente possano ritenersi lecite, è necessaria la loro funzionalità alle finalità istituzionali e la loro idoneità a mantenere e ad accrescere il prestigio dell'Ente medesimo. Ne consegue che gli Amministratori comunali sono responsabili in via amministrativa di spese per pranzi e per consumazioni al bar offerte a soggetti non rientranti nelle casistiche previste al comma 1.
4. Le spese di cui al punto 3, comma 1 del presente articolo, effettuate genericamente per necrologi ed onoranze di defunti, non sono regolari nel caso in cui non sia documentata l'esatta occasione ed il particolare motivo della spesa.
5. Le spese di cui al presente articolo sono poste a carico degli appositi capitoli di bilancio del Comune riguardanti l'amministrazione centrale e i Settori funzionali.

Art. 3

Spese sostenute in occasione di congressi e convegni

1. In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde ed altri consimili manifestazioni, riferibili ai fini istituzionali dell'Ente, è data facoltà al Comune di assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonché spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti, provenienti dall'interno o dall'esterno, escluse ovviamente quelle di carattere personale.
2. Le citate spese di ospitalità potranno essere sostenute soltanto nel caso in cui esse derivino da consuetudine o da reciproco trattamento riservato ai rappresentanti del Comune dagli omologhi Enti italiani e stranieri.
3. Le spese di cui al primo comma vanno poste a carico dei capitoli di bilancio sui quali vengono fatti gravare gli oneri connessi con l'organizzazione delle manifestazioni predette.
4. Rientra nelle finalità istituzionali dell'ente l'instaurazione dei rapporti di amicizia con comunità locali estere, cosiddetti gemellaggi qualora sussistano un interesse della popolazione e un vantaggio morale o materiale diretto.

Art. 4

Spese di funzionamento di organi collegiali

1. E' data facoltà al Comune di porre a carico del proprio bilancio le spese derivanti da piccole consumazioni in occasione di riunioni prolungate del Consiglio, della Giunta Comunale e di Commissioni speciali, eccettuate le Commissioni Consiliari e le Commissioni interne, le Consulte e similari, per fatti ed avvenimenti eccezionali di notevole importanza per la vita dell'Ente.
2. Le spese di cui al precedente comma vanno fatte gravare sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento dei Settori funzionali di competenza.

Art. 5

Provvedimenti e documentazione di spesa

1. I provvedimenti di assunzione delle spese indicate ai precedenti articoli 2, 3 e 4 verranno adottati dal competente Responsabile del servizio con le procedure previste dal regolamento per l'esecuzione di lavori e provviste in economia. Le spese prive di corrispondenza con i fini istituzionali dell'Ente medesimo, ordinate in assenza di deliberazione autorizzativa che renda palesi i motivi di opportunità e convenienza delle spese in rapporto alle circostanze per le quali sono in concreto erogate, producono un danno all'erario comunale e responsabilità. Nei casi d'urgenza le relative spese saranno anticipate dall'Economo comunale con parte dei i fondi a sua disposizione.
2. Tutte le spese di rappresentanza devono essere di modesta entità, non devono essere ripetitive e vanno effettuate in regime di reciprocità e rigorosamente per i casi previsti dal presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di attività amministrativa e rappresentanza.

